

Articolo 1
(Definizione)

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le procedure e l'ambito di applicazione dell'esame di valutazione della competenza professionale per l'iscrizione dei singoli professionisti ad AssoCounseling e al "Registro Italiano dei Counselor di AssoCounseling" nonché per l'assegnazione del "Certificato di Competenza Professionale in Counseling".

Articolo 2
(Convocazione dell'esame)

Il Consiglio di Presidenza Nazionale, valutate preliminarmente le richieste di iscrizione ricevute, provvede a convocare la sessione d'esame. I candidati sono avvisati per iscritto tramite eMail. La convocazione deve contenere: luogo, data, orario dell'esame e copia del presente regolamento (R07). La convocazione avviene inoltre tramite pubblicazione sul sito web ufficiale dell'associazione.

Articolo 3
(Costituzione della commissione)

La commissione d'esame, in un numero di membri non inferiore a 3 (tre) è composta da: almeno un membro del Consiglio di Presidenza Nazionale; almeno un referente di una sede periferica o filiale.

Possano far parte della commissione d'esame tutti gli iscritti all'Associazione secondo modalità definite dal Consiglio di Presidenza Nazionale.

Il Consiglio di Presidenza Nazionale ha facoltà di invitare soggetti esterni in qualità di osservatori.

La commissione d'esame elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Articolo 4
(Funzioni della commissione)

La commissione vigila sul corretto svolgimento dell'esame così come definito dalle procedure del presente regolamento (R07). Definisce i titoli delle prove scritte e valuta le singole prove scritte per ogni candidato. Valuta le singole prove orali per ogni candidato. Esprime un giudizio complessivo sull'esame per ogni candidato accompagnandolo, ove ritenuto necessario, da un breve relazione scritta. Propone al Consiglio di Presidenza Nazionale il rilascio o meno del "Certificato di Competenza Professionale in Counseling".

ASSOCOUNSELING			REGOLAMENTO PROCEDURE D'ESAME R07		
DATA EMISSIONE	09/07/2009	DATA REVISIONE	22/01/2011	INDICE REVISIONE	REV. 4

Articolo 5

(Svolgimento dell'esame)

La commissione rende noti i titoli della prova scritta. Ogni candidato deve redigere un elaborato scegliendo tra uno (1) dei tre (3) titoli proposti in un tempo massimo di tre (3) ore. Successivamente il candidato viene riconvocato – secondo l'ordine di riconsegna dell'elaborato scritto, salvo accordi diversi – per discutere oralmente l'elaborato stesso.

Articolo 6

(Valutazione delle prove)

I commissari esprimono sia per la prova scritta che per la prova orale un giudizio in trentesimi (/30). Diciotto trentesimi (18/30) rappresenta la sufficienza, trenta trentesimi (30/30) rappresenta la votazione massima. La votazione finale è rappresentata dalla media aritmetica delle due prove sostenute.

Articolo 7

(Argomenti dell'esame)

Sono argomento d'esame sia per la prova scritta che per la prova orale, oltre al counseling professionale: lo Statuto dell'Associazione, il Codice di Deontologia dell'Associazione, i Regolamenti dell'Associazione.

Articolo 8

(Tipologia dell'esame)

L'esame di valutazione per il rilascio del "Certificato di Competenza Professionale in Counseling" è un esame che non verte su conoscenze prettamente culturali, ma precipuamente professionali. Le conoscenze culturali del counseling e del proprio modello riferimento sono demandate, secondo la logica del modello accreditatorio, agli istituti di formazione che rilasciano il diploma. Compito di un'associazione professionale è quello di valutare, appunto, la professionalità del candidato.

Articolo 9

(Ricorsi)

Ricorsi avverso la decisione della commissione d'esame possono essere proposti dal candidato al Consiglio di Presidenza Nazionale entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del risultato dell'esame. Il Consiglio di Presidenza Nazionale, senza indugio, provvede ad instradare il ricorso al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri, sentite le parti e acquisita la documentazione, si esprime in merito al ricorso entro e non oltre 60 giorni che decorrono da quando al Collegio stesso viene instradato il reclamo da parte del Consiglio di Presidenza Nazionale. Il giudizio emesso dal Collegio dei Probiviri non è appellabile.

ASSOCOUNSELING			REGOLAMENTO PROCEDURE D'ESAME R07		
DATA EMISSIONE	09/07/2009	DATA REVISIONE	22/01/2011	INDICE REVISIONE	REV. 4

Articolo 10

(Validità dell'esame)

Dalla comunicazione dell'esito positivo dell'esame, l'aspirante socio ha 180 (centottanta) giorni di tempo per iscriversi all'associazione. Decorso tale periodo l'esame perde di validità e l'aspirante socio che intendesse iscriversi all'associazione, dovrebbe ripetere l'esame nuovamente.

Articolo 11

(Assenze, bocciature e ripetibilità dell'esame)

In caso di assenza o di bocciatura, il candidato potrà richiedere di sostenere l'esame alla prima sessione successiva utile. Il candidato è tenuto a versare la tassa d'esame per ogni sessione alla quale intende partecipare. Non esiste un limite di volte per ripetere l'esame.

ASSOCOUNSELING			REGOLAMENTO PROCEDURE D'ESAME R07		
DATA EMISSIONE	09/07/2009	DATA REVISIONE	22/01/2011	INDICE REVISIONE	REV. 4